

Italia – Nuove condizioni di accesso in Svizzera per imprese italiane.

La normativa delle controllate estere (CFC)

Nel corso degli anni la normativa fiscale relativa alle controllate estere, conosciuta tra gli addetti ai lavori come CFC (Controlled Foreign Companies), ha subito numerose modifiche riferite ai criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata. In sintesi se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati per trasparenza ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute e tassati separatamente con aliquota media del soggetto residente e comunque non inferiore a quella prevista per le società (dal 2017 il 24%). In generale, al fine di individuare il regime fiscale privilegiato, si è passati da un approccio basato su di un'elencazione puntuale nella c.d. "black list", emanata ai sensi del D.M. 21.11.2001, alla valutazione del livello di tassazione nominale cui è soggetta l'impresa estera e a decorrere dal 2019 alla valutazione del livello di tassazione effettiva.

Pertanto, a partire dal 2016 e sino al 2018, si consideravano privilegiati:

- i regimi in cui il livello nominale di tassazione risultava inferiore al 50% rispetto a quello applicato in Italia;
- i regimi fiscali speciali.

Sempre in tale contesto, con riferimento alle imprese controllate estere localizzate in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata (c.d. Stati "white list"), la normativa CFC veniva comunque applicata al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- tassazione effettiva inferiore a più della metà rispetto a quella a cui sarebbero state soggette qualora residenti in Italia;
- conseguimento di proventi iscritti in bilancio derivanti, per più del 50%, da c.d. "passive income" ovvero dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (tipicamente gli interessi attivi), dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (es. royalties attive), nonché dalla prestazione di servizi infragruppo resi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Nuove regole per le controllate estere

L'articolo 4 D.Lgs. 142/2018 ha modificato con effetti a decorrere dal 2019 la normativa de quo prevedendo sinteticamente:

- l'eliminazione della precedente distinzione tra Paesi "black list" e "white list";
- l'introduzione di due nuove condizioni pregiudiziali di accesso;
- la possibilità di disapplicazione del regime CFC, in funzione dello svolgimento di un'attività economica effettiva.

In particolare, occorre in primis evidenziare che è mutata la nozione di controllo rilevante per far scattare le regole impositive de quo. A tale fine si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., da parte di un soggetto residente in Italia;
- oltre il 50% della partecipazione agli utili dei soggetti non residenti è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate (ex articolo 2359 cod. civ.) o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente in Italia.

Inoltre, vengono considerati altresì soggetti controllati non residenti, le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti non residenti considerati controllati come in precedenza e le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per la c.d. "branch exemption".

Qualora una delle due suddette condizioni pregiudiziali venga verificata, la tassazione per trasparenza si applica se i soggetti controllati non residenti integrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
- oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie:
- interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
- redditi da leasing finanziario;
- redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
- proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
- proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Infine, viene prevista la possibilità di disapplicare le regole CFC qualora il soggetto residente in Italia dimostri che il soggetto controllato non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Le informazioni pubblicate nel presente documento si intendono non esaustive e di proprietà di Veco Group SA. Si prega di leggere attentamente il disclaimer pubblicato sul sito internet di Gruppo. www.vecogroup.ch/disclaimer

Veco Group SA
Via Lavizzari 4
6901 Lugano
Svizzera

T +41 91 911 71 11
info@vecogroup.ch
www.vecogroup.ch

Lugano Londra Dubai Hong Kong Malta

Swiss Advisors 1973